

Più tempo per il titolare effettivo E' la richiesta dei professionisti

Urge lo slittamento della scadenza dell'11 dicembre, entro la quale effettuare la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese, sia per il suo attuale «scarso popolamento», sia a causa del «rallentamento (se non a tratti del mancato funzionamento) del sistema informatico»: a sollecitarlo i presidenti dei Consigli nazionali dei commercialisti, dei notai e degli avvocati Elbano de Nuccio, Giulio Biino e Francesco Greco, che hanno messo ieri nero su bianco la richiesta, rivolgendosi al premier Giorgia Meloni, al sottosegretario Alfredo Mantovano e al ministro delle Imprese Adolfo Urso. Inoltre, recita la lettera, «dal punto di vista squisitamente interpretativo sono ancora troppe le incertezze legate a figure professionali specifiche quali curatori fallimentari, amministratori giudiziari, colleghi sindacali che, seppur non riconducibili ai soggetti obbligati dalla norma alla comunicazione, vengono qualificati «soggetti legittimati» a effettuarla», con ulteriori dubbi, poi, ri-

guardo la sanzionabilità, a seconda dei diversi orientamenti camerali. A giudizio delle categorie, vi sono anche altri «nodi» non sciolti che rendono necessaria la proroga di «almeno 60 giorni» del termine dell'11 dicembre, tra cui quello delle questioni relative all'obbligo comunicativo per le società sottoposte a confisca – definitiva e non – ai sensi del codice antimafia (il decreto legislativo 159 del 6 settembre 2011), per le società partecipate dallo Stato, o da Enti pubblici, per le stabili organizzazioni di società straniere e per gli Enti del Terzo settore che hanno acquisito personalità giuridica. La proroga, perciò, chiudono de Nuccio, Biino e Greco, permetterebbe a professionisti e imprese di ottemperare a quello che non «deve ridursi a mero adempimento formale, ma che deve rappresentare concretamente il nostro contributo al sistema-Paese per favorire, consolidare e sviluppare un'economia legale».

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata

Non retroattivo il fallimento della società di fatto

Se dopo il fallimento dell'imprenditore individuale si accerta l'esistenza di una società di fatto fra l'interessato e altri soci, la successiva dichiarazione d'insolvenza «in estensione» ha natura costitutiva ed effetto soltanto da quel momento: pesa il carattere autonomo da riconoscere alla seconda dichiarazione, è soltanto da quest'ultima, infatti, che scaturiscono tutti gli effetti nei confronti del debitore, del creditore e dei terzi, fatti salvi gli effetti già prodotti dalla prima dichiarazione d'insolvenza dell'imprenditore individuale: il cui titolo muta, ma solo da quell'epoca in poi, in fallimento di socio dell'accertata società di fatto. Così la Cassazione civile, sez. I, sentenza 34327/2023. Accolto il ricorso proposto dalla srl in liquidazione, che aveva proposto la domanda di rivendica di tre autocaravan che il curatore del fallimento dell'imprenditore individuale ha inventariato fra i beni rinvenuti nel piazzale dove operava la ditta. La Corte d'appello respinge il gravame della srl sulla base di una differente

motivazione: ritiene provata l'interposizione fittizia della srl nell'acquisto dei tre veicoli, da ricondurre sostanzialmente alla società di fatto. Trova ora ingresso la censura per cui il giudice d'appello valorizza in modo improprio gli effetti del successivo e distinto fallimento della società di fatto, dichiarato in estensione circa due anni dopo l'originaria declaratoria d'insolvenza dell'imprenditore individuale, mentre era in corso l'attuale giudizio di cui il secondo fallimento non è mai stato parte. Superata la tesi dell'unitarietà sostanziale fra procedura concorsuale dell'imprenditore individuale e quella della società di fatto, tanto più che l'art. 147 Lf richiede una distinta e autonoma dichiarazione d'insolvenza della seconda. Sbaglia il giudice d'appello che ritiene la srl interposta rispetto all'acquisto beni, ma non rispetto al fallimento dell'imprenditore individuale che aveva spiegato la domanda riconvenzionale. Parola al rinvio.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

MADEINITALY/Ok della Camera al ddl governativo che ora va al Senato per il sì definitivo

Marchi storici nazionalizzati

E per formare i giovani un liceo ad hoc pronto al debutto

DI ALESSANDRA RICCIARDI

I marchi storici del made in Italy in crisi, prossimi alla chiusura dell'attività, potranno essere nazionalizzati. Il ministero delle imprese, dopo una valutazione dell'interesse e della valenza nazionale del brand, potrà subentrare nella titolarità dello stesso e nel suo utilizzo. Purché non sia però a titolo oneroso. E per formare i giovani nella tutela e nella valorizzazione del made in Italy ci sarà un vero e proprio liceo che debutterà già dal prossimo anno scolastico. Sono alcune delle principali novità del disegno di legge governativo sul made in Italy che, dopo le modifiche apportate in Commissione, è stato approvato ieri dalla Camera con 133 voti a favore e 103 contrari. Spiega il ministro delle imprese, Adolfo Urso: «Grazie a un complesso di norme organiche, che intervengono su diversi settori produttivi, puntiamo a stimolare la crescita delle filiere strategiche nazionali, contrastare la contraffazione e formare le competenze necessarie».

Il testo (Ac 1341) passa al Senato per il via libera che dovrebbe avvenire senza modifiche entro il mese di dicembre per non perdere i 700 milioni di copertura previsti già sul 2023 per il Fondo sovrano italiano. Ai 700 milioni, che arrivano da residui del patrimonio della Cdp, si aggiungono i 300 milioni previsti per il 2024 e un ulteriore miliardo

di euro che dovrà arrivare da privati e investitori istituzionali. Il Fondo, recita l'articolo, sarà «autorizzato a investire direttamente o indirettamente» nel capitale di società per azioni, «anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa a condizione che abbiano sede legale in Italia e non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo».

Un altro capitolo del ddl riguarda i cosiddetti marchi storici: «L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, che intende cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari e tecnici che impongono la cessazione medesima. Il dicastero valuterà la valenza di marchio e potrà decidere di subentrare gratuitamente nella titolarità dello stesso a condizione dunque che non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa».

I marchi invece rimasti inutilizzati da almeno cinque anni potranno essere nuovamente depositati a nome sempre del ministero. Per entrambe le tipologie il ministero è autorizzato ad utilizzarli «esclusivamente

in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero».

Il ddl interviene anche sulle competenze necessarie a tutelare e valorizzare i brand nostrani, con la previsione di un liceo del made in Italy. A differenza di quanto previsto dal testo approvato dal consiglio dei ministri, grazie a un emendamento dei relatori, il made in Italy sarà un vero liceo e non un'opzione.

Per quel che riguarda la confluenza nel nuovo liceo di quello economico sociale, il nuovo impianto approvato in aula a Montecitorio chiarisce che non sarà più obbligatoria: i due licei potranno convivere, a patto che il numero di classi complessive non aumenti. Viene quindi espunta la disposizione abrogativa dell'articolo 9, comma 2 del dpr 89/2010, che istituiva il les, assorbendo così gli emendamenti delle opposizioni e recependo le osservazioni della VII Commissione.

Tra l'altro le istituzioni scolastiche che lo richiedono potranno attivare il nuovo percorso liceale già dal 2024-25 nelle more della definizione del regolamento attuativo che è demandato al ministero dell'Istruzione.

Costo manodopera, il Cds chiede lumi alla Corte Ue

Stabilire la compatibilità con le direttive Ue e i principi del Trattato della disciplina contenuta nel codice appalti in merito ai contratti ad alta intensità di manodopera, quando il bando di gara già esclude il ribasso sul costo della manodopera. Lo ha chiesto alla Corte Ue il Consiglio di Stato con ordinanza del 5/12/2023, n. 10530 ponendo la questione pregiudiziale relativamente alla disciplina del dlgs 50/2016 (il «vecchio» codice appalti, ma il nuovo riporta esattamente le stesse norme) sugli appalti ad alta intensità di manodopera. La vicenda riguardava un appalto di servizi di manovalanza occasionale di importo superiore alla soglia UE da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo in applicazione dell'art. 95, co. 4, lett. b) dlgs 50/2016 (oggi art. 108, co. 3 dlgs 36/2023), con sconto percentuale richiesto solo sull'utile di impresa al fine di tutelare i lavoratori mediante l'applicazione dei Ccnl. I giudici, richiamato l'obbligo di affidare appalti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera (cioè con costo della manodopera pari ad almeno il 50% dell'importo totale del contratto) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv), ricordano anche la facoltà per la stazione appaltante di aggiudicare con il criterio del minor prezzo i servizi con caratteristiche standardizzate, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera. Il problema da affrontare era se, date già in sede di bando garanzie di tutela dei lavoratori (possibilità di proporre ribassi esclusivamente sull'utile potenziale di impresa, senza intaccare i costi per la manodopera), l'obbligo di utilizzare il criterio Oepv previsto dal codice appalti (e riprodotto nel nuovo codice) potesse eccedere manifestamente quanto necessario per conseguire gli obiettivi di tutela dei lavoratori posti, tra l'altro, dall'art. 67, direttiva 2014/24/UE e quindi fosse in contrasto col principio di proporzionalità. Il Cds, condividendo i dubbi, pone la questione alla Corte Ue con riguardo ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi e al principio euro-unitario di proporzionalità.

Andrea Mascolini

© Riproduzione riservata

 Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata